



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

Prot: 7448/08.XI.4.30 (da citare nella risposta)

Firenze, 24/10/2008

Oggetto: *Comunicazione*

Associazione culturale Metamorphoseis
C.so B. Corsini, n.50
50031 Barberino di Mugello (FI)

e p.c. Difensore civico della Comunità
montana del Mugello
Via Togliatti, n.45
Borgo San Lorenzo (FI)

Faccio seguito alla vostra ultima comunicazione del 13 ottobre 2008 inerente la gestione del Difensore civico della Comunità montana del Mugello per significarvi quanto segue.

In primo luogo, è necessario distinguere quanto i singoli Statuti dei vari Comuni prevedono circa la presenza del Difensore civico presso la sede comunale dal rimando che gli Statuti stessi fanno alla possibilità di avere una forma convenzionata della funzione individuando un Difensore civico comprensoriale che agisce secondo quello che è stabilito dall'apposito Regolamento della Comunità montana.

Questa distinzione fa collocare su un piano di puro merito (e quindi di opportunità) quanto da voi sollevato poiché è stata una libera e legittima (dal punto di vista meramente giuridico) decisione dei vari Comuni di avvalersi in quel modo dell'istituto del Difensore civico comprensoriale; preciso che la scelta fatta non era l'unica possibile, ma le Amministrazioni, nell'ambito del proprio potere discrezionale, hanno deciso in tal modo per cui ogni eccezione può essere presentata dal punto di vista politico e non dal punto di vista giuridico.

Data questa distinzione, non spetta certamente al Difensore civico andare a sindacare le decisioni politiche assunte dalle varie Amministrazioni, essendo il mio compito soltanto quello di intervenire nel momento in cui ci siano delle illegittimità da un punto di vista puramente e strettamente giuridico.

Proprio per questo motivo, l'unico rilievo che posso fare è citare l'art.14 del Regolamento della Comunità montana in materia di difensore civico:

“ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

La sede dell'Ufficio del Difensore Civico della Comunità Montana Mugello è stabilita presso la sede dell'Ente.

Il Difensore Civico deve utilizzare la sede istituzionale per il ricevimento del pubblico e per le trasmissioni ufficiali di atti e comunicazioni per quanto di competenza.

Il Difensore Civico riceve il pubblico prevalentemente su appuntamento e garantisce la propria presenza almeno ogni tre settimane (tale cadenza sarà verificata alla scadenza del primo anno per



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

valutarne l'effettiva efficacia). La frequenza della presenza sarà determinata dall'apposita convenzione sulla base del fabbisogno rilevato sul territorio.

Il Personale eventualmente assegnato al supporto dell'ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni”.

Tale articolo, infatti, prevede una presenza fissa almeno ogni tre settimane presso la sede della Comunità Montana, salvo che la specifica convenzione non ritenga di dover ampliare le presenze sulla base del reale fabbisogno rilevato sul territorio.

Va da sé come anche in quest'ultimo caso, la possibilità di prevedere una presenza più frequente rientra tra le decisioni discrezionali (e quindi di merito) che le Amministrazioni possono adottare; in questo ambito, quindi, l'unico aspetto di legittimità è la fissazione di un minimo di presenza, ovvero la cadenza trisettimanale presso la sede della Comunità Montana.

Con i migliori saluti.

Il Difensore civico
(Dr. Giorgio Morales)

In allegato all'istante informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/03

Per qualsiasi chiarimento o informazione, rivolgersi al responsabile della pratica, Dr. Matteo Vagli
Indirizzo e-mail: m.vagli@consiglio.regione.toscana.it